

{mosimage} !!! e per le news precedenti, interessanti per gli avvocati part time, abogados part time, lawyers part time (e aspiranti tali), clicca su Notizie nella colonna di sinistra !!!

Dopo l'OK dato il 28 marzo dalla Commissione Lavoro della Camera sta alla prima Commissione "Affari costituzionali" e alla XIV Commissione "Politiche per l'Unione europea" esprimere parere sulla "sanatoria Mazzoni". **La Commissione XIV ha avviato il 4 aprile (dell'anno 2007 <speriamo che la specificazione dell'anno non si manifesti utile a chi vorrà in futuro studiare i lavori parlamentari sulla famigerata sanatoria>) l'esame della "proposta Mazzoni".** Relatore è stata l'On. Emilia Grazia De Biasi, la quale ha proposto di esprimere nulla osta. Sconcertanti perchè poco comprensibili e, comunque, molto preoccupanti appaiono però i rilievi che sono stati sollevati dall'On. Gianluca Pini (LNP), dal Presidente della Commissione, Franca Bimbi (Ulivo) e dall'On. Antonello Falomi (RC-SE). Si è chiesto di approfondire la "reale portata" del provvedimento in esame "eventualmente assumendo in modo informale elementi dallo stesso ordine degli avvocati". Si è aggiunto che "la proposta di legge in esame attiene ad una materia disciplinata da norme comunitarie e riguarda temi rilevanti per il settore del pubblico impiego, come la parificazione tra lavoro a tempo pieno e lavoro a tempo parziale"; che "l'ordinamento italiano si caratterizza, rispetto a quello degli altri Stati dell'Unione Europea, per l'elevato numero di ore lavorative richieste al lavoratore a tempo parziale". **CE NE E' ABBASTANZA, SECONDO UN OSSERVATORE NON SPROVVEDUTO, PER TEMERE CHE GLI INVOCATI APPROFONDIMENTI PORTINO A RINVIARE ALLE CALENDE GRECHE L'APPROVAZIONE DI UNA LEGGE CHE NON DOBBIAMO PERMETTERE SI DEFINISCA COME "SANATORIA".** □

Cerchiamo, intanto, di far conoscere le nostre ragioni, supportate dal parere del Prof. Onida e dal raffronto con il trattamento di favore riservato ai titolari delle cariche di Governo dall'art. 2, comma 1, lett. d della l. 215/04 (per cui il titolare di carica di Governo -magari mentre va maturando rapidamente i mesi di lavoro parlamentare necessari al riconoscimento della pensioncina da parlamentare- può esercitare la professione forense purchè in materia non "connessa" <sic!> alla carica ricoperta)
, anche a
tutti

i membri delle due Commissioni che debbono aggiungersi alla Commissione Lavoro nel dare il perere alla Commissione Giustizia (Prima Commissione "Affari costituzionali", fax 06 67604261; quattordicesima Commissione "Politiche per Unione Europea" fax 06 67602556).

LEGGI, DI SEGUITO, IL RESOCONTO DELLA SEDUTA DALLA XIV COMMISSIONE DELLA CAMERA DEL 4 APRILE ...

XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 4 aprile 2007

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 aprile 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 8.55.

Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di iscrizione all'albo degli avvocati.
Nuovo testo C. 615 Mazzoni.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emilia Grazia DE BIASI, relatore, rileva che la proposta di legge in materia di iscrizione all'albo degli avvocati, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla II Commissione, modifica parzialmente la legge n. 339 del 2003, recante norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato, senza alterarne l'impianto complessivo, incentrato sulla reintrodotta incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con l'esercizio di lavoro pubblico dipendente. In linea generale, il provvedimento salvaguarda le posizioni acquisite medio tempore dai dipendenti pubblici tra la vigenza dell'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge n. 662 del 1996 e la reintroduzione dell'incompatibilità assoluta ad opera dell'articolo 1 della legge n. 339 del 2003, escludendo che a tali dipendenti si applichi la suddetta incompatibilità. Viene contestualmente eliminata la disciplina transitoria, di cui all'articolo 2 della citata legge n. 339 del 2003. In particolare, la proposta di legge in esame prevede, in primo luogo, che il dipendente pubblico part time, che abbia optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 339 del 2003, abrogato dalla medesima proposta di legge, possa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reinscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, mantenendo il rapporto di pubblico impiego. Inoltre, nel caso in cui il dipendente pubblico part time sia stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 339, la proposta di legge in esame prevede che il medesimo dipendente possa chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la reinscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

Da ultimo il dipendente pubblico part time, che abbia optato per la cessazione del rapporto d'impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 339 può chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge n. 662 del 1996, purchè non in soprannumero, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Non essendovi profili di rilievo sul piano della compatibilità comunitaria del provvedimento, propone di esprimere nulla osta.

Gianluca PINI (LNP) osserva che la Commissione dovrebbe disporre di tempi congrui per lo svolgimento di approfondimenti sulla reale portata del provvedimento in esame, eventualmente assumendo in modo informale elementi dallo stesso ordine degli avvocati.

Franca BIMBI (Ulivo), presidente, sottolinea che la proposta di legge in esame attiene ad una materia disciplinata da norme comunitarie e riguarda temi rilevanti per il settore del pubblico impiego, come la parificazione tra lavoro a tempo pieno e a tempo parziale. Al riguardo, ricorda che l'ordinamento italiano si caratterizza, rispetto a quello degli altri Stati dell'Unione europea, per l'elevato numero di ore lavorative richieste al lavoratore a tempo parziale. Peraltro, le disposizioni della proposta di legge sono volte a definire un regime transitorio in vista dell'incompatibilità tra l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio di lavoro pubblico dipendente. Condivide, pertanto, le valutazioni del deputato Pini sulla opportunità di approfondire le questioni sottese al provvedimento.

Antonello FALOMI (RC-SE) concorda con quanto osservato dal deputato Pini e dal presidente Bimbi.

Franca BIMBI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.